



COMUNE DI SAN FRATELLO

SETTORE FINANZE E TRIBUTI

C.A.P. 98075 - Tel. 0941/794030 - Cod. Fisc.84000410831

E mail uffragosanfratello@libero.it

PEC: comunesanfratello@pec.it

DETERMINAZIONE N. 54 DEL 28 ottobre 2016
IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE N. 44 DEL 8/10/2016 DEL REGISTRO GENERALE

Premesso:

- Che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 30.12.2013 dichiarata immediatamente esecutiva, è stato nominato quale Revisore dei Conti del Comune di San Fratello, per il triennio 2013-2016, la Dott.ssa Tina Musile;
- l'incarico di cui sopra scadrà il giorno 30.12.2016, salvo il termine di prorogatio previsto dall'art. 235 comma 1 del D.lgs. 267/2000 e che, pertanto, è necessario procedere alla nomina di un nuovo organo di revisione economico – finanziaria

Considerato che:

- l'art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011, prevede nuove modalità di nomina dei revisori dei conti degli Enti locali, demandando ad un successivo decreto del Ministero dell'Interno il regolamento di attuazione;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 15.02.2012 n. 23 è stato approvato il Regolamento di attuazione dell'art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011, per l'istituzione dell'elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali;

Vista la Legge Regionale n.3 del 17.03.2016 " Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale";

Vista la Legge regionale 11 agosto 2016, n. 17 recante "Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali

Considerato che la predetta legge al TITOLO II -Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali- all'art. 6 dispone *Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 in materia di revisione economico-finanziaria negli enti locali e sostituisce l'articolo 10 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 come segue :*

"Art. 10 - Organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali –

1. Negli enti locali della Regione la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori dei conti, composto da tre membri, scelto con le modalità di cui al presente articolo. Nei comuni con popolazione **fino a 5.000** abitanti e nelle unioni di comuni la revisione economico-finanziaria è . svolta da un solo revisore dei conti.

2. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto

legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) fascia 1 - comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti:

1) iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali:omissis....

3. Al fine della scelta del revisore o del collegio dei revisori, ciascun comune, entro il termine di due mesi anteriori alla scadenza dell'organo di revisione, emana un avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nel sito istituzionale dell'ente locale ed in quello del Dipartimento regionale delle autonomie locali.omissis....

4. L'estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla presenza del segretario comunale, in una seduta del consiglio comunale da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell'organo di revisioneomissis....

7. Ciascun revisore non può assumere più di due incarichi. Tale incompatibilità va dichiarata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale.

8. In sede di prima applicazione, nelle more dell'effettivo avvio del procedimento di cui al presente articolo, in luogo dei crediti formativi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 per tutte le fasce di comuni, i richiedenti devono avere conseguito almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territorialiomissis....

Dato atto che:

- la Corte dei Conti esercita una funzione di controllo collaborativo in attuazione dei principi di buon andamento e funzionalità dell'azione amministrativa di tutti gli enti che compongono la Repubblica;
- la lettura sistematica delle norme costituzionali, del Titolo V della Costituzione, della legge 131/2003, del D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012, portano a ritenere che ai suddetti fini la Corte dei Conti esercita un ruolo di coordinamento ai fini unitari che si intona con le norme attuative e con l'esigenza di conciliare i principi di autonomia con quelli dell'unità della Repubblica;

Richiamati il D.M. 25.09.1997 n. 475, il D.M. 31.10.2001, il D.M. 20.05.2005 e l'art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010, in materia di determinazione dei compensi degli organi di revisione degli enti locali;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia

Visto l'allegato schema di avviso pubblico per la nomina dell'organo di revisione economico – finanziaria per il triennio 2017 – 2019;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

Vista la determinazione sindacale n.16 /2015 con la quale sono state attribuite alla sottoscritta le Responsabilità dell'Area Economico Finanziaria

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono interamente riportati:

1. **Di approvare** l' avviso pubblico per la presentazione delle domande per la nomina del Revisore Unico dei Conti per il triennio 2017- 2019, che si allega al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;
2. **Di stabilire** che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla nomina per l'incarico di Revisore Unico dei Conti scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla GURS della Regione Siciliana e all'Albo Pretorio on line;
3. **Di dare atto** che la nomina sarà di competenza del Consiglio comunale attraverso sorteggio che avviene pubblicamente, durante una seduta consiliare appositamente convocata;
4. **Di dare atto** che l'estratto del presente avviso è stato trasmesso per la pubblicazione alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, e che copia integrale dell'avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line e sul sito **internet istituzionale del Comune di San Fratello (Me) : www.comunesanfratello.it**

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Sig.ra Anna Savio



COMUNE DI SAN FRATELLO
PROVINCIA DI MESSINA

C.A.P. 98075 – Tel. 0941/794030 – Cod. Fisc.84000410831

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

AVVISO

**OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI
REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI SAN FRATELLO (ME)
PER IL TRIENNIO 2017-2019**

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Premesso che:

- con la deliberazione di Consiglio Comunale n.59 del 30.12.2013, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato nominato Revisore dei Conti del Comune di San Fratello, per il triennio 2013-2016, la Dott.ssa Tina Musile;
- l'incarico di cui sopra scadrà il giorno 30.12.2016, salvo il termine di prorogatio previsto dall'art. 235 comma 1 del D.lgs. 267/2000 e che, pertanto, è necessario procedere alla nomina di un nuovo organo di revisione economico – finanziaria;

Considerato che:

- l'art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011, ha previsto nuove modalità di nomina dei revisori dei conti degli Enti locali, demandando ad un successivo decreto del Ministero dell'Interno il regolamento di attuazione;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 15.02.2012 n. 23 è stato approvato il Regolamento di attuazione dell'art. 16, comma 25, del D.L. n. 138/2011, convertito in Legge n. 148/2011, per l'istituzione dell'elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali;

Vista la Legge Regionale n.3 del 17.03.2016 “ Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale”;

Vista la Legge regionale 11 agosto 2016, n. 17 recante “**Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale e di cessazione degli organi comunali. Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali**”

Considerato che la predetta legge al TITOLO II -**Modifica di norme in materia di organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali e di status degli amministratori locali**- all'art. 6 dispone *“Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 in materia di revisione economico-finanziaria negli enti locali e sostituisce l'articolo 10 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 come segue :*

*“Art. 10 - **Organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali** –*

- 1. Negli enti locali della Regione la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori dei conti, composto da tre membri, scelto con le modalità di cui al presente articolo. Nei comuni con popolazione **fino a 5.000** abitanti e nelle unioni di comuni la revisione economico-finanziaria è svolta da un solo revisore dei conti.*
- 2. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto*

legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) fascia 1 - comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti:

1) iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;omissis.....

3. Al fine della scelta del revisore o del collegio dei revisori, ciascun comune, entro il termine di due mesi anteriori alla scadenza dell'organo di revisione, emana un avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, nel sito istituzionale dell'ente locale ed in quello del Dipartimento regionale delle autonomie locali. ... omissis... ..

4. L'estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla presenza del segretario comunale, in una seduta del consiglio comunale da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell'organo di revisione... .. omissis... ..

7. Ciascun revisore non può assumere più di due incarichi. Tale incompatibilità va dichiarata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale.

8. In sede di prima applicazione, nelle more dell'effettivo avvio del procedimento di cui al presente articolo, in luogo dei crediti formativi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 per tutte le fasce di comuni, i richiedenti devono avere conseguito almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.....omissis.....

Dato atto che:

- la Corte dei Conti esercita una funzione di controllo collaborativo in attuazione dei principi di buon andamento e funzionalità dell'azione amministrativa di tutti gli enti che compongono la Repubblica;
- la lettura sistematica delle norme costituzionali, del Titolo V della Costituzione, della legge 131/2003, del D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012, portano a ritenere che ai suddetti fini la Corte dei Conti esercita un ruolo di coordinamento ai fini unitari che si intona con le norme attuative e con l'esigenza di conciliare i principi di autonomia con quelli dell'unità della Repubblica;

Richiamati il D.M. 25.09.1997 n. 475, il D.M. 31.10.2001, il D.M. 20.05.2005 e l'art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010, in materia di determinazione dei compensi degli organi di revisione degli enti locali;

Ritenuto di procedere alla pubblicazione di idoneo avviso all'Albo Pretorio, nel sito istituzionale dell'ente ed in quello del Dipartimento regionale delle autonomie locali, Regione Siciliana, link denominato AVVISI PUBBLICI PER LA NOMINA DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, per permettere ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti di manifestare la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore entro trenta giorni dalla pubblicazione dello stesso nella GURS;

Visto il Titolo VII del D.lgs. 267/2000, recante norme in materia di revisione economico – finanziaria per gli enti locali, così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia

RENDE NOTO

Che il Consiglio comunale procederà pubblicamente, in una seduta da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell'organo di revisione ad estrazione a sorte, alla presenza del segretario comunale, e con apposita deliberazione, alla nomina, del nuovo Revisore Unico dei Conti per il triennio 2016 – 2019, fissando, nello stesso provvedimento di nomina, anche il relativo compenso nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del D.L. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010 e s.m.i.;

Che la revisione economica – finanziaria del Comune sarà affidata al Revisore Unico dei Conti, sorteggiato tra coloro che dimostrino di essere iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale e siano in possesso, stante che questo comune ha una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti, dei seguenti requisiti:

a1) iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali e che abbiano presentato apposita domanda a seguito del presente avviso:

In sede di prima applicazione, nelle more dell'effettivo avvio del procedimento di cui all' articolo 6 della LR 17/216, in luogo dei crediti formativi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 per tutte le fasce di comuni, i richiedenti devono avere conseguito almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.....omissis....

Che la durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, i limiti all'affidamento dell'incarico, le funzioni, le responsabilità dell'organo di revisione economico – finanziaria trovano la loro disciplina negli artt. da 234 a 241 del D.lgs. n. 267/2000 e nell'art. 9 della L.R. 15/1993e ss. mm.e ii.;

Che per lo svolgimento dell'incarico è prevista la corresponsione di un compenso stabilito contestualmente alla delibera di nomina determinato in conformità a quanto previsto dall'art. 241 del D.lgs. 267/2000 e dalle disposizioni di cui al D.M. 20/05/2005 e di cui alla Legge 122/2010.

INVITA

Gli aspiranti candidati a presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla gurs. domanda recante

1. Le generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio e codice fiscale);
2. Curriculum vitae dettagliato ed in formato europeo, datato e sottoscritto;
3. Copia del documento di identità in corso di validità;
4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale il soggetto concorrente dichiara:
 - *L'iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;*
 - *il conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali e che abbiano presentato apposita domanda a seguito del presente avviso;*
 - *In sede di prima applicazione, nelle more dell'effettivo avvio del procedimento di cui all' articolo 6 della LR 17/216, in luogo dei crediti formativi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 per tutte le fasce di comuni, i richiedenti devono avere conseguito almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali*
 - l'insussistenza di cause ostative alla elezione: ineleggibilità (di cui all'art. 236, commi 2 e 3, del D.lgs. 267/2000) ed incompatibilità (di cui all'art. 236 comma 1 del D.lgs. 267/2000);
 - il rispetto dei limiti per l'assunzione di incarichi di cui all'art. 6 comma 7 della LR 17/216;
 - l'insussistenza di conflitti di interesse con l'incarico da assumere;
 - di non essere stato né di essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi vigenti e di non avere acarico sentenze di condanne definitive per reati contro la P.A.;
 - di impegnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento dell'incarico, ad espletarlo secondo tutte le condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant'altro previste dagli artt. 235, 239 e 240 del D.lgs. 267/2000;
 - elenco degli Enti locali presso i quali, eventualmente, svolge o abbia già svolto la funzione di Revisore dei Conti;
 - dichiarazione di accettazione della carica, in caso di nomina, tramite sorteggio;
 - autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003, limitatamente al procedimento in questione.

Il candidato che verrà nominato, tramite sorteggio, dal Consiglio comunale dovrà produrre la certificazione comprovante l'iscrizione al registro dei revisori legali di cui al D.L.gs n.39/2010.